

## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE**

### **Art. 1**

1. Presso il Consiglio dell'Ordine è tenuto il "Registro dei Praticanti". L'iscrizione in esso è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

2. La domanda di iscrizione deve essere formulata compilando l'apposito modulo in distribuzione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese e scaricabile dal sito [www.avvocatitermini.it](http://www.avvocatitermini.it) (*modulistica>praticanti*).

3. Per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) dell'art. 17 – comma 1 – della L.247/2012.

### **Art. 2**

1. Alla domanda di iscrizione, deve essere allegata una dichiarazione dell'aspirante praticante in cui, sotto la propria responsabilità, deve precisare:

a) se svolge una qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma, al di fuori del tirocinio forense, indicandone giorni e orari;

b) se detta attività si svolga alle dipendenze di datore di lavoro privato o pubblico, fornendone specifica indicazione;

c) se svolge il tirocinio per l'accesso ad altre professioni.

2. Tale obbligo di comunicazione sussiste anche quando il rapporto di lavoro subordinato sorge in tempo successivo all'avvenuta iscrizione al registro dei praticanti.

3. In caso di variazione dei dati forniti con la dichiarazione di cui al comma 1, il praticante è tenuto a presentare al Consiglio dell'Ordine immediatamente una dichiarazione integrativa.

4. Il praticante si impegna a far sì che il Consiglio dell'Ordine possa assumerne informazioni presso il datore di lavoro circa gli orari di lavoro osservati, al fine di valutarne la compatibilità con il tempo dedicato allo svolgimento del tirocinio forense.

5. Il Consiglio dell'Ordine si riserva, con le modalità di cui all'art. 17 – comma 7 – della L.247/2102, la possibilità di negare, con delibera motivata, l'iscrizione nel registro dei praticanti o di disporre la cancellazione dallo stesso (a seconda che il rapporto di lavoro preesista all'inizio del tirocinio o inizi durante lo svolgimento di quest'ultimo) nel caso in cui accerti la sussistenza di un conflitto di interesse o lo svolgimento del lavoro con modalità e orari che non consentano l'effettiva e puntuale partecipazione al tirocinio.

### **Art.3**

1. Alla domanda di iscrizione nel Registro deve essere allegata una dichiarazione dell'avvocato, presso il quale l'aspirante tirocinante intende svolgere il tirocinio professionale, in cui, sotto la propria responsabilità, indichi la propria disponibilità ad accogliere il tirocinante per lo svolgimento del tirocinio, impegnandosi a formarlo sotto la propria guida e controllo.

2. Il Consiglio dell'Ordine verifica se la condizione del richiedente e dello studio nel quale intende svolgere il tirocinio, quale risultano dalla dichiarazione di cui all'art.2,

comma 1, o della dichiarazione di cui all'art.2 comma 3, siano compatibili con quanto disposto dall'art. 41 della Legge n. 247/2012 e, in caso contrario, nega l'iscrizione al Registro dei praticanti, o, ove concessa, la revoca.

3. Laddove il tirocinio venga svolto in uno studio associato, la dichiarazione di disponibilità potrà essere sottoscritta da un solo avvocato, in rappresentanza degli altri associati, il quale sarà responsabile del periodo di tirocinio, anche ai fini del presente regolamento e che ad ogni effetto dello stesso assume la figura dell'avvocato presso il quale viene svolto il tirocinio.

4. Qualora il praticante si trasferisca dallo studio presso il quale ha iniziato il tirocinio ad altro studio, deve darne comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine entro 15 giorni, unitamente alla nuova dichiarazione di disponibilità. Il periodo di tirocinio svolto nel nuovo studio non certificato dalla dichiarazione non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

#### **Art.4**

1. Il tirocinio può essere svolto presso un Avvocato iscritto all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, il quale dovrà avere un'anzianità di iscrizione non inferiore a 5 anni.

2. L'avvocato non può accogliere più di tre praticanti e dovrà rilasciare l'attestazione di inizio pratica anche ai fini dell'elezione di domicilio.

3. L'avvocato ha il dovere di seguire il praticante sia nello svolgimento dell'attività in studio, sia nella partecipazione alle udienze, assicurando l'effettività del tirocinio e favorendo la proficuità dello stesso al fine di consentirne un'adeguata formazione.

4. L'avvocato è impegnato, nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà, a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto relativo al tirocinio.

5. Oltre a trasmettere al praticante le tecniche della professione forense, l'avvocato tenuto a formare il praticante sulla deontologia professionale, ispirandolo all'osservanza dei relativi principi e doveri.

6. La frequentazione dello studio dovrà essere attestata al termine di ogni semestre di tirocinio professionale con espressa dichiarazione dell'avvocato.

7. L'infedele attestazione della frequentazione dello studio costituisce grave infrazione disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.

#### **Art.5**

1. Il praticante che vuole integrare il tirocinio seguendo anche l'attività di altro studio, deve rivolgere preventiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine in cui vanno indicate le modalità concrete di svolgimento del tirocinio, all'uopo il praticante dovrà allegare alla domanda la dichiarazione di disponibilità dello studio presso cui intende svolgere il tirocinio integrativo.

2. In ogni caso, il praticante può svolgere il tirocinio professionale contemporaneamente al massimo presso due studi, i quali, ognuno per la parte che gli compete, saranno tenuti a confermare la veridicità del contenuto del libretto relativo al tirocinio.

3. Il secondo Dominus può essere iscritto in Albo tenuto da altro Consiglio

dell'Ordine.

### **Art.6**

1. L'iscrizione e il conseguente inizio del tirocinio decorre dalla data di delibera del Consiglio (ex art. 4 D.M. 70/16).
2. Da tale data il praticante è tenuto a svolgere il tirocinio professionale senza interruzioni per 18 mesi con **diligenza, dignità, lealtà, riservatezza, assiduità e nel rispetto delle norme di deontologia professionale** (è richiesta una frequentazione continuativa non inferiore a 20 ore settimanali di presenza in studio, oltre all'assistenza alle udienze).
3. L'interruzione della pratica, per un periodo pari o superiore a 6 mesi, può essere giustificata soltanto in presenza di motivi di salute personali accertati (oltre le ipotesi di maternità, paternità o adozione, malattia di prossimi congiunti o del coniuge che ne abbiano determinato la totale mancanza di autosufficienza o, infine, laddove l'avvocato, presso il cui studio si svolge la pratica forense, sia stato colpito da sanzioni disciplinari interdittive).
4. L'interruzione per un periodo di tempo inferiore a 6 mesi ma superiore a 1 mese non è vincolata alla sussistenza di cause predefinite, ma può essere giustificata in presenza di motivi di carattere personale, purché comprovati.
5. Il Consiglio dell'Ordine di Termini Imerese si pronuncia sulle domande di interruzione, potendo anche rigettarle (dopo aver sentito l'interessato) se ritenute infondate o non dimostrate.
6. L'interruzione della pratica forense per oltre 6 mesi – senza giustificato e documentato motivo (la documentazione deve essere depositata presso la segreteria del Consiglio entro e non oltre un mese dall'inizio dell'interruzione) – determina la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del Consiglio dell'Ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.
7. In ipotesi di trasferimento del tirocinante in un diverso distretto, costituisce grava infrazione disciplinare per l'avvocato consentire al praticante di continuare a svolgere attività giudiziale per lo studio.
8. Qualora il praticante debba, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'Ordine del Luogo ove intende proseguire il tirocinio, il Consiglio dell'Ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.
9. Oltre alla pratica, svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, dei corsi di formazione di cui all'art. 43 L.247/2012.

### **Art.7**

1. Il tirocinio professionale può essere svolto anche:
  - a. **presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal Ministro della giustizia** per non più di 12 mesi.
  - b. **presso gli Uffici Giudiziari**. In particolare, il Consiglio dell'Ordine stabilisce che il tirocinio suddetto, svolto per 18 mesi ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013 convertito,

con modificazioni, dalla L. 98/2013, è valutato per il periodo di 12 mesi ai fini della pratica forense.

In tal caso:

1) Se lo stage ex art. 73 suddetto viene svolto senza l'iscrizione al registro dei praticanti, lo stagista – terminato lo stage con esito positivo – può chiedere entro 30 giorni l'iscrizione al registro dei praticanti per completare la pratica con la frequentazione successiva di uno studio per ulteriori 6 mesi.

2) Se lo stagista si iscrive al registro dei praticanti – in data anteriore agli ultimi 6 mesi dello stage – potrà completare il periodo di pratica con la frequentazione di uno studio per gli ultimi 6 mesi (con valutazione rimessa al Consiglio dell'Ordine). Detta soluzione è possibile solo se lo stage ex art. 73 viene svolto part-time (20 ore) negli ultimi 6 mesi.

In ogni caso si ricorda che lo *stage* presso il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/13 affinché possa essere valutato per il periodo di 12 mesi ai fini della pratica forense, dovrà essere concluso con l'attestazione di esito positivo rilasciata dall'Ufficio Giudiziario.

Il certificato di compiuta pratica non potrà essere rilasciato prima del termine dello *stage* con il rilascio dell'attestazione di esito positivo.

**c.** presso un avvocato in un altro Stato dell'Unione Europea per non più di 6 mesi.

In particolare, il praticante iscritto presso il registro dei praticanti che intende svolgere il tirocinio all'estero presso un avvocato in un altro Stato dell'Unione europea ex art. 41 L. 247/12 comma 6 lett. c) è tenuto a comunicare preventivamente alla Segreteria dell'Ordine tale circostanza indicando i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio ed esibendo il consenso dello stesso.

Al termine del semestre, al suo rientro in Italia dovrà documentare la pratica svolta all'estero (esempio: compilazione del libretto, attestazione/relazione dell'avvocato dello Stato estero) accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana.

La documentazione verrà sottoposta al vaglio del Consiglio per l'eventuale convalida.

**d.** Il tirocinio può essere svolto, per non più di 6 mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40 della L.247/2012.

Lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza e avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea.

Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza non provvede, entro 60 giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

In ogni caso, il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato

iscritto all'Albo ordinario o presso l'Avvocatura dello Stato.

### **Art.8**

1. Il libretto deve essere compilato con cura indicando:

a) **udienze:** in numero non inferiore a 20 per ogni semestre (con esclusione di quelle di mero rinvio) e almeno 3 al mese distribuite in maniera omogenea avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell'Unione Europea, con esclusione di quelle di mero rinvio e **non più di due udienze al giorno**. L'attività di udienza dovrà essere distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento ed avere, possibilmente, ad oggetto materie diversificate. La partecipazione del praticante alle udienze deve risultare dall'indicazione nominativa dello stesso nel verbale di udienza.

b) **atti processuali o attività stragiudiziale** alla cui predisposizione e redazione il praticante abbia effettivamente collaborato: almeno 5 atti predisposti per ogni semestre con i relativi oggetti.

c) **questioni giuridiche** alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato: breve riassunto (circa 10/12 righe) di 2 questioni giuridiche per ogni semestre.

### **Art.9**

1. Si ricorda che al Consiglio è demandato il compito di vigilanza mediante colloqui e verifica del libretto di tirocinio ex art. 29 L. 247/12 e art. 8 D.M. 70/16. Pertanto:

- Al **termine del 1°, 2° e 3° semestre** il praticante dovrà depositare presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il libretto compilato in ogni sua parte e munito della sottoscrizione dell'avvocato che attesti la veridicità delle indicazioni.

In particolare, al **termine del 3° semestre** il praticante dovrà anche depositare la documentazione richiesta per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

### **Art.10**

1. Il Consiglio dell'Ordine – visti l'art. 41 comma 9 L. 247/12 e l'art. 3, comma 5, D.M.70/16 – stabilisce che il **diploma di specializzazione per le professioni legali** è valutato per il periodo di 12 mesi ai fini della pratica forense.

2. Se la frequenza della Scuola di specializzazione avviene senza l'iscrizione al registro dei praticanti, il tirocinante – conseguito il diploma – può chiedere entro 30 giorni l'iscrizione al registro dei praticanti per completare la pratica con la frequentazione successiva di uno studio per ulteriori 6 mesi.

3. Se il tirocinante si iscrive – in data anteriore agli ultimi 6 mesi della Scuola – al registro dei praticanti potrà completare il periodo di pratica con la frequentazione di uno studio per gli ultimi 6 mesi (con valutazione rimessa al Consiglio dell'Ordine).

4. Detta soluzione è possibile solo se gli orari della Scuola siano idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento della pratica forense.

5. Il certificato di compiuta pratica non potrà essere rilasciato prima del termine della Scuola di specializzazione per le professioni legali con il rilascio del diploma di attestazione di esito positivo. 6. Se il praticante non ottiene il diploma suddetto deve completare regolarmente 18 mesi di tirocinio.

## **Art. 11**

1. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
2. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio.
3. Al praticante deve essere assegnato all'interno dello studio uno spazio idoneo ed adeguatamente attrezzato allo svolgimento dell'attività professionale.
4. Al praticante non deve essere affidata attività di segreteria, non intendendosi per tale l'attività di cancelleria finalizzata all'integrazione del tirocinio.
5. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato.
6. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

## **Art. 12**

1. Trascorsi 6 mesi dall'iscrizione nel registro, il praticante avvocato, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può presentare domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.
2. Nella domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio, il praticante deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi in alcuno di casi di incompatibilità di cui all'art. 18 della Legge n. 247/2012, ferme le eccezioni di cui all'art. 19 della medesima.
3. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro.
4. Il praticante, assunto l'impegno solenne di cui all'art. 8 Legge n. 247/2012, può esercitare esclusivamente attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e, comunque, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo; in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 19.02.1998 n. 51, rientravano nella competenza del pretore.
5. L'attività dei praticanti abilitati al patrocinio è limitata all'ambito del distretto di Corte di Appello di Palermo.
6. In ogni attività che il praticante avvocato svolge e in ciascuno atto a sua firma deve chiaramente indicare la propria qualifica di "*Praticante Avvocato*".
7. L'abilitazione può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.
8. I praticanti avvocati iscritti nei Registri dei Praticanti con abilitazione al patrocinio, sono tenuti a conseguire, a decorrere dal 1° gennaio successivo al rilascio del

certificato di compiuta pratica, i crediti formativi, mediante partecipazione agli eventi formativi validi a tal fine.

### **Art. 13**

1. Il Consiglio dell'Ordine, anche delegando una Commissione costituita allo scopo, potrà convocare in ogni momento il praticante e/o l'avvocato che ha sottoscritto la dichiarazione di disponibilità e presso il quale viene svolto il tirocinio per un colloquio finalizzato ad ottenere chiarimenti e a formulare valutazioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio professionale.

2. Al termine di ogni semestre di tirocinio il Consiglio dell'Ordine convocherà l'iscritto per accertarne gli adempimenti.

3. Il Consiglio dell'Ordine può sempre accertare con i mezzi più idonei ed opportuni la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dagli avvocati con i quali viene svolto il tirocinio.

4. Il Consiglio dell'Ordine può negare il riconoscimento di validità del periodo di svolgimento del tirocinio qualora accerti che questa non sia stato svolto o lo sia stato in modo inadeguato.

### **Art. 14**

1. Il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme deontologiche e la violazione di esse integra illecito disciplinare.

### **Art. 15**

1. L'avvocato è impegnato sul suo onore e nel rispetto dei doveri di correttezza e lealtà all'osservanza di tutti gli obblighi e i doveri stabiliti dall'art. 3 della Legge n. 247/2012, dall'art. 26 del Codice deontologico forense e dal presente regolamento, la violazione dei quali integra illecito disciplinare.

### **Art.16**

1. Il presente regolamento, aggiornato con le previsioni ad oggi applicabili di cui alla Legge n. 247 del 31.12.2012, G.U. 18.01.2013 n. 15, si applica ai tirocini iniziati a partire dalla data della sua approvazione, fatta eccezione per le disposizioni dell'art. 12 che si applicano ai Praticanti iscritti nel relativo registro a decorrere dal 4 Giugno 2017.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera del 09.07.2019.

Il Segretario F.F.

Il Presidente

Avv. Provvidenza Di Lisi

Avv. Pietro Siragusa